

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA



**5^A COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
SENATO DELLA REPUBBLICA**

**AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DEL
COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE DEL
DECRETO-LEGGE 27 GENNAIO 2022, N. 4**

**COL. T.ST PAOLO BORRELLI, CAPO UFFICIO TUTELA USCITE E MERCATI
DEL COMANDO GENERALE: *L'ATTIVITÀ DELLA GUARDIA DI FINANZA A
TUTELA DELLE MISURE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE E AGLI OPERATORI
ECONOMICI CONNESSE ALL'EMERGENZA DA COVID-19 (ANNESSO 1).***

**COL. T.ST PAOLO CONSIGLIO, CAPO UFFICIO TUTELA ENTRATE DEL
COMANDO GENERALE: *L'ATTIVITÀ DELLA GUARDIA DI FINANZA A
CONTRASTO DELLE FRODI IN MATERIA DI CESSIONI DEI CREDITI D'IMPOSTA
(ANNESSO 2).***

ROMA, 10 FEBBRAIO 2022



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

III Reparto Operazioni

Oggetto: l'attività della Guardia di Finanza a tutela delle misure di sostegno alle imprese e agli operatori economici connesse all'emergenza da COVID-19.

1. PREMESSA

Come noto, per far fronte all'emergenza pandemica sono state, nel tempo, adottate numerose misure straordinarie dirette a prevenirne e ad arginarne gli effetti sul sistema economico.

In linea di sostanziale continuità con tali provvedimenti, il **decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4** (c.d. "Sostegni *ter*") è ulteriormente intervenuto a sostegno dei settori che sono stati chiusi per effetto della riviviscenza della pandemia o ne sono stati fortemente danneggiati.

In particolare, per quanto concerne le misure che comporteranno **ulteriori erogazioni alle imprese e agli operatori economici**:

- l'**articolo 1, comma 1**, rifinanzia il "**Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse**" di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. "Sostegni *bis*"), per un importo pari a **20 milioni di euro per l'anno 2022**.

Le risorse aggiuntive sono destinate alle attività che, alla data di entrata in vigore del decreto, risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021 n. 221, che ha disposto la sospensione delle attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati dal 25 dicembre 2021 al 31 gennaio 2022.

Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del D.L. n. 73/2021, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il decreto 9 settembre 2021, ha individuato l'**Agenzia delle entrate** quale **soggetto erogatore** delle misure del citato fondo;

- l'**articolo 2** istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il "**Fondo per il rilancio delle attività economiche**", con una dotazione di **200 milioni di euro per l'anno 2022**, finalizzato all'erogazione di **contributi a fondo perduto** a favore delle imprese che svolgono, in via prevalente, **attività di commercio al dettaglio** identificate da specifici codici ATECO.

In sostanziale analogia con le disposizioni previste per l'erogazione dei precedenti contributi, le imprese che, tra l'altro, hanno maturato **ricavi nel 2019 non superiori a 2 milioni di euro** e sofferto una **riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019** saranno destinatarie di erogazioni pari a **percentuali del fatturato**, che variano **in senso decrescente al crescere dell'ammontare dei ricavi relativi al 2019**.

L'importo del contributo potrà essere, altresì, ridotto sia per rispettare la disciplina sugli aiuti di Stato, sia qualora la dotazione finanziaria del fondo non sia sufficiente a soddisfare la richiesta di tutte le imprese aventi diritto.

L'erogazione di tale contributo è subordinata a una domanda che dovrà essere presentata al Ministero dello sviluppo economico, **con autocertificazione dei requisiti richiesti**.

La disciplina di dettaglio sarà definita con un **provvedimento del Ministero dello sviluppo economico**, con il quale saranno fornite, altresì, le indicazioni operative in merito alle modalità di concessione e di erogazione degli aiuti e ogni altro elemento necessario all'attuazione della misura prevista dalla disposizione in commento.

Il medesimo provvedimento fornirà le necessarie specificazioni in relazione alle **verifiche e ai controlli, anche con modalità automatizzate, relative ai contenuti delle dichiarazioni rese dalle imprese richiedenti nonché al recupero dei contributi nei casi di revoca** disposta ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.123¹.

Per lo svolgimento delle attività relative alla gestione di tale contributo, il Ministero dello sviluppo economico potrà avvalersi di **società in house** mediante apposita convenzione e con oneri tratti – nel limite massimo dell'1,5% – dalle risorse assegnate al neo costituito Fondo;

- l'**articolo 9, comma 2**, destina un **contributo a fondo perduto**, nel limite di spesa di **20 milioni di euro**, a titolo di ristoro delle spese sanitarie di sanificazione e prevenzione e per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da COVID-19 nonché di ogni altra spesa sostenuta in applicazione dei protocolli sanitari emanati dagli Organismi sportivi e validati dalle autorità governative competenti per l'intero periodo dello stato di emergenza nazionale, in favore delle **società sportive professionistiche** e delle **società e associazioni sportive dilettantistiche** iscritte nel registro nazionale delle associazioni e società dilettantistiche.

Il contributo in commento è posto a carico del **fondo di cui all'articolo 10, comma 3, del D.L. n. 73/2021**, istituito, per l'anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sport, che ha pubblicato, in data 26 novembre 2021, il **D.P.C.M. 16 settembre 2021**, relativo alle **modalità e ai termini di presentazione delle richieste di erogazione del contributo precedentemente finanziato**;

- l'**articolo, 9, comma 3**, dispone che le risorse di cui al "**Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano**" possano essere parzialmente destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto per le **associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi** maggiormente colpite dalle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

¹ Art. 9. *Revoca dei benefici e sanzioni*

1. In caso di assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti comunque imputabili al richiedente e non sanabili, il soggetto competente provvede alla revoca degli interventi e, in caso di revoca dal bonus fiscale, ne dà immediata comunicazione al Ministero delle finanze.

2. In caso di revoca degli interventi, disposta ai sensi del comma 1, si applica anche una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito.

Contestualmente, il **comma 4** incrementa di 20 milioni il predetto Fondo e la copertura dei relativi oneri economici è assicurata dal **comma 5**.

La definizione delle modalità e dei termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, dei criteri di ammissione, delle modalità di erogazione, nonché delle procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione, è affidata ad un **decreto dell’Autorità politica delegata in materia di sport**.

2. ATTIVITÀ DELLA GUARDIA DI FINANZA

La **tutela della spesa pubblica** e, in particolare, delle misure di sostegno erogate a favore delle famiglie e delle imprese ha rappresentato, fin dai primi giorni dell'emergenza epidemiologica, un **campo di azione prioritario per la Guardia di Finanza**.

Le direttive impartite per il 2022 vedono, in questo settore, un **ulteriore, significativo rafforzamento, sul piano quantitativo e qualitativo, dell’attività del Corpo**, tenuto conto anche della necessità di assicurare la corretta destinazione dei fondi del **Piano nazionale di ripresa e resilienza** che conta su una dotazione complessiva di oltre 235 miliardi: ai 191,5 miliardi del Dispositivo per la ripresa e la resilienza – la componente principale del programma NGEU – si sommano i 13,5 miliardi del programma REACT-EU e le risorse nazionali del c.d. “Fondo complementare”, pari a 30,6 miliardi.

Si tratta di misure di portata straordinaria, alla cui tutela devono concorrere tutti gli assetti istituzionali, compresa la **Guardia di Finanza**, chiamata ad assicurare un quadro di sicurezza economico-finanziaria funzionale alla piena attuazione delle iniziative che saranno messe in campo.

In questa direzione, è stato definito, in data 17 dicembre 2021, un **protocollo d’intesa con la Ragioneria Generale dello Stato**, in linea con quanto previsto dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, la cui ampiezza apre al coinvolgimento delle **Amministrazioni centrali** titolari degli interventi e alla prospettiva di avviare attività operative, a cura del Corpo, da svolgere anche **in forma coordinata** con i controlli della Ragioneria e delle citate Amministrazioni, nel rispetto delle reciproche attribuzioni e responsabilità.

In questo contesto, nel corrente anno, i Reparti **incrementeranno il numero di controlli e l’entità della spesa monitorata** attraverso una **selezione mirata degli obiettivi**, che è funzionale a **contrastare le frodi e a non ostacolare, in alcun modo, il normale dispiegamento dei provvedimenti di spesa a favore dei legittimi beneficiari**.

A tale scopo, le Unità operative valorizzano in maniera sistematica le informazioni che derivano dallo svolgimento delle ordinarie attività istituzionali, come, ad esempio, il **controllo economico del territorio**, le **attività tributarie**, le **verifiche antimafia**, le **ispezioni antiriciclaggio** e la consultazione delle **banche dati operative**, rese disponibili attraverso la “**Dorsale Informatica**”, una piattaforma tecnologica che permette ai nostri Reparti di disporre, in forma sistemica e relazionale, di un **unico punto di accesso** all’intero patrimonio informativo del Corpo.

Un contributo particolarmente importante è garantito dal **Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie**, che può avvalersi di un’ampia rete di relazioni operative con gli organi e gli enti di gestione della spesa pubblica, tra cui quelli che saranno chiamati a erogare le misure previste dal decreto “Sostegni *ter*”: il **Ministero dello Sviluppo Economico** e l’**Agenzia delle Entrate**.

Proprio l'**ampia sinergia con l'Agencia delle Entrate sui contributi a fondo perduto** fin qui affidati alla sua gestione – incardinata in un **protocollo d'intesa** stipulato in data **19 novembre 2020**² – ha consentito al menzionato Nucleo Speciale di effettuare analisi che hanno portato, lo scorso anno, all'individuazione di oltre **1.500 target** e, all'inizio del 2022, di **quasi 23.000 imprese a rischio di frode**.

Le risultanze di dette analisi – che evidenziano elementi di rischio di **natura soggettiva e/o oggettiva** suscettibili di successivo approfondimento – sono state rilasciate ai Reparti territorialmente competenti che, nell'esaminare le singole posizioni, **verificano l'eventuale sussistenza di ulteriori elementi di pericolosità** presenti agli atti, derivanti, ad esempio, dalle attività di controllo economico del territorio, dall'intelligence o da altri fattori apprezzabili a livello locale. La convergenza dell'insieme di tali informazioni contribuisce a **definire e graduare gli indici di rischio**, in modo da consentire alle Unità operanti di orientare i controlli sulle **posizioni a maggior rischio di frode**.

Sempre per effetto della collaborazione con l'Agencia delle Entrate, fin dal mese di luglio del 2020, la SOGEI ha reso disponibile al Corpo un **servizio di consultazione puntuale** delle istanze in argomento.

Anche con il **Ministero dello Sviluppo Economico** è vigente un **protocollo d'intesa**, rinnovato il **17 luglio 2020**, che, nel confermare le modalità di sviluppo di una precedente linea di partenariato, ha ampliato significativamente il novero dei settori di intervento, includendovi, tra gli altri, i **finanziamenti bancari assistiti da garanzia rilasciata dal Fondo Centrale di Garanzia**.

Ciò ha consentito di implementare efficacemente le **analisi di rischio dei Reparti Speciali**, che hanno portato all'individuazione di **circa 9.000 target** riferiti a soggetti percettori connotati da elementi sintomatici di possibili frodi, il cui approfondimento avviene con le modalità sopra descritte.

Continuerà ad essere imprescindibile, per dispiegare tale attività, la **collaborazione con le Autorità giudiziarie penali e contabili**, al cui novero si è aggiunta, dallo scorso giugno, la **Procura europea**, che ha competenza a perseguire gli illeciti ai danni del bilancio dell'Unione e di cui la Guardia di Finanza è il naturale referente, quale forza di polizia economico-finanziaria del Paese.

3. RISULTANZE DELLE ATTIVITÀ DI ANALISI E INVESTIGATIVE

Limitando l'attenzione alle misure di sostegno attuate attraverso l'erogazione di **contributi a fondo perduto e/o finanziamenti garantiti**, l'attività operativa del Corpo, come accennato:

- muove dall'elaborazione delle informazioni acquisite attraverso l'attività di **intelligence** e di **controllo economico del territorio**;
- si alimenta, sistematicamente, anche attraverso l'incrocio delle informazioni contenute nelle **banche dati operative** e rese interoperabili grazie alla "Dorsale Informatica";
- trae spunto, altresì, dalle **analisi di rischio dei Reparti Speciali**, sviluppate anche grazie ai protocolli d'intesa precedentemente richiamati.

Ciò al fine di rilevare elementi reputazionali e/o oggettivi, sintomatici del pericolo di frode o di mendacio nelle autocertificazioni rilasciate al fine di accedere ai benefici in argomento.

² Ai sensi dell'articolo 25, comma 9, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. "Decreto rilancio").

Complessivamente, nel **biennio 2020-2021**, solo in materia di contributi a fondo perduto e di finanziamenti bancari assistiti da garanzia, sono stati effettuati dai Reparti circa **10.000 interventi**, che hanno consentito di denunciare **oltre 1.900 persone** e di segnalarne amministrativamente quasi **1.200 ulteriori** per la **percezione e/o richiesta di oltre 200 milioni di euro di benefici non spettanti**.

Nel caso dei contributi a fondo perduto erogati dall'Agencia delle Entrate, un primo **piano d'azione**, elaborato dal Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie d'intesa con l'Agencia, ha riguardato soggetti che risultavano aver **tardivamente inserito fatture riferite al 2019**. Circostanza, questa, che, ancorché consentita, poteva essere rivelatrice di un'artificiosa simulazione del fatturato del 2019, cui paragonare il decremento registrato nel 2020, presupposto del ristoro governativo.

A tale riguardo, solo per fare un esempio, merita di essere ricordata un'operazione del Comando Provinciale di Firenze che ha accertato la condotta illecita posta in essere da un imprenditore che risultava aver artatamente alterato il volume d'affari del 2019 e del 2020 tramite fatture autoprodotte. All'esito delle indagini, l'imprenditore è stato deferito alla Procura della Repubblica per l'**indebita percezione del contributo** ed è stata data esecuzione a un **sequestro preventivo** per un valore di **130.000 euro**.

Altro elemento di rischio è costituito da profili di natura soggettiva o oggettiva (ad es. segnalazioni di operazioni sospette) tali da far ritenere che l'accesso a tali erogazioni sia strumentale all'utilizzo delle risorse per fini illeciti.

In esito a tali elementi, ad esempio, nel luglio scorso, il Comando Provinciale di Genova, al termine di un'ampia attività d'indagine, ha scoperto l'esistenza di un sodalizio criminoso specializzato nella fraudolenta acquisizione di finanziamenti bancari, nella maggior parte dei casi garantiti dal Fondo di Garanzia del Medio Credito Centrale, a favore di società "fantasma", che dopo l'acquisizione dei finanziamenti venivano indirizzate al fallimento.

Al termine delle investigazioni, sono state **denunciate 41 persone** ed è stata **eseguita una misura di custodia cautelare in carcere** nei confronti del soggetto ritenuto a capo del predetto sodalizio criminoso. Inoltre, sono stati **sequestrati** conti corrente e altri rapporti finanziari per oltre **2,3 milioni di euro** nonché le quote delle società coinvolte nella maxi-frode.

Il Comando Provinciale di Crotone, invece, ha segnalato, a carico di un imprenditore, l'utilizzo di contributi percepiti relativi ai decreti c.d. "Ristori", "Ristori *bis*" e "Natale" per finalità di carattere personale, non correlate all'attività d'impresa. Il responsabile è stato denunciato ed è stato eseguito un decreto di **sequestro preventivo**, fino a concorrenza del profitto illecitamente conseguito, per oltre **60.000 euro**.

Tali operazioni testimoniano che l'approccio operativo del Corpo è necessariamente **selettivo e mirato**, in ragione sia dell'**amplissima platea dei destinatari** (diversi milioni di imprese e professionisti) sia della necessità di **assicurare un enforcement di polizia economico-finanziaria sussidiario alle attività di gestione, erogazione e controllo affidate alle Amministrazioni attive**.

È dunque essenziale che queste ultime dispongano o abbiano diretto accesso ai dati oggetto di autocertificazione in sede di presentazione delle istanze per l'ottenimento delle misure di spesa, al fine di poter dar corso a tempestivi ed efficaci controlli già nella fase antecedente alle erogazioni.



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

III Reparto Operazioni

Oggetto: l'attività della Guardia di Finanza a contrasto delle frodi in materia di cessioni dei crediti d'imposta.

1. PREMESSA

L'**articolo 28 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4** (c.d. "decreto Sostegni-ter") ha modificato gli **articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34** (c.d. "decreto Rilancio"), rubricati, rispettivamente, "*Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali*" e "*Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19*".

Nello specifico, il richiamato articolo 28 ha:

- eliminato la facoltà di successiva cessione dei crediti d'imposta nelle ipotesi in cui il beneficiario delle agevolazioni fiscali opti, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione o del credito spettante, per la cessione, anche parziale, ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Analogamente, in caso di opzione per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi (c.d. "sconto in fattura"), questi ultimi possono a loro volta cedere il credito ad altri soggetti ma senza facoltà di successiva, ulteriore cessione (comma 1);

- introdotto una fase transitoria per i crediti d'imposta per i quali, alla data del 7 febbraio 2022¹, siano già state esercitate le opzioni per la cessione o per lo "sconto in fattura", prevedendo che tali crediti possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (comma 2);
- sancito la nullità dei contratti di cessione dei crediti conclusi in violazione delle disposizioni sopra richiamate (comma 3).

La disposizione in commento si inserisce nel solco delle previsioni del **decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157** (c.d. "decreto anti-frodi") – in vigore dal 12 novembre u.s. e confluite nella **legge di bilancio 2022**² – volte a rafforzare il presidio preventivo contro gli illeciti in materia di crediti d'imposta.

Meritano di essere ricordate, in particolare, le due misure introdotte nell'**articolo 122-bis del D.L. n. 34/2020**.

La prima consiste nella possibilità per l'Agenzia delle entrate, entro 5 giorni lavorativi dalla regolare ricezione, di sospendere, per un periodo non superiore a 30 giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla

¹ Termine prorogato al 17 febbraio 2022 con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 37381 del 4 febbraio 2022.

² Art. 1, comma 30 e seguenti, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

stessa Agenzia ai sensi degli articoli 121 e 122 del medesimo decreto, che presentano profili di rischio.

I criteri selettivi della sospensione sono riferiti:

- alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni con quelli presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;
- ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;
- ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni.

Se, in esito alle verifiche effettuate, sono confermati gli elementi che hanno determinato la sospensione, l'Agenzia delle entrate rende noto l'annullamento degli effetti della comunicazione al soggetto che l'ha trasmessa, con la relativa motivazione; in tal caso, la comunicazione si considera non effettuata. In caso contrario ovvero decorso il periodo massimo di sospensione, le comunicazioni producono gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento e il termine di utilizzo del credito è prorogato per un periodo pari a quello di sospensione³.

Il comma 3 dell'articolo 122-*bis* del D.L. n. 34/2020 fa salvi gli ordinari poteri di controllo sulla correttezza delle operazioni inerenti alle comunicazioni e prevede, altresì, che l'Amministrazione finanziaria procede, in ogni caso, al controllo nei termini di legge di tutti i crediti relativi alle cessioni per le quali la comunicazione si considera non avvenuta.

La seconda misura anti-frode contemplata dall'articolo 122-*bis* del D.L. n. 34/2020 stabilisce che i soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, non procedono all'acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti per l'invio delle segnalazioni per operazioni sospette ovvero quando si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, con conseguente obbligo di astensione, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 35 e 42 del predetto decreto legislativo, fermi restando gli obblighi ivi previsti.

2. RISULTANZE DELLE ATTIVITÀ INVESTIGATIVE E DI ANALISI

Le attività svolte negli ultimi mesi dalla **Guardia di Finanza, in sinergia con l'Agenzia delle Entrate**, confermano gli alti **rischi di frode e di riciclaggio** – già segnalati dall'**Unità di Informazione Finanziaria** con la comunicazione dell'11 febbraio 2021⁴ – connessi con la **circolazione dei crediti d'imposta** e derivanti:

- dall'**eventuale natura fittizia dei crediti**;

³ Cfr. art. 3 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 340450/2021.

⁴ Tale comunicazione richiama quella del 10 novembre 2020, che ha incluso le cessioni di crediti fiscali fittizi negli "schemi rappresentativi di comportamenti anomali concernenti operatività connesse con illeciti fiscali", descrivendo le anomalie più ricorrenti e significative riguardanti:

- il profilo soggettivo dei cedenti e/o cessionari dei crediti. Si fa riferimento, ad esempio, a imprese cedenti o cessionarie costituite o divenute operative di recente, con forme giuridiche flessibili e semplici, prive di strutture organizzative reali, coinvolte in plurime cessioni di crediti, con frequenti variazioni nella compagine proprietaria e/o amministrativa o con soci e/o esponenti di dubbia reputazione o che appaiono come prestanome;
- il profilo oggettivo dei comportamenti rilevati, quali, ad esempio, rapporti finanziari alimentati in via esclusiva o prevalente dal corrispettivo di contratti di cessione di crediti fiscali, stipula di ripetuti contratti di cessione, spesso nella medesima giornata e con la ricorrenza degli stessi soggetti, e anomalie concernenti l'impiego del corrispettivo derivante dalla monetizzazione del credito (bonifici verso l'estero, trasferimenti in favore di soggetti collegati, operazioni inerenti all'acquisto di valute virtuali).

- dall'acquisto dei crediti con capitali di possibile origine illecita;
- dallo svolgimento di un'abusiva attività finanziaria da parte di soggetti che effettuano plurime operazioni di acquisto di crediti da un'ampia platea di cedenti, anche attraverso la costituzione di siti *web* o la diffusione di messaggi promozionali sui *social network*.

In particolare, le **fattispecie illecite più ricorrenti**, finora emerse dall'esperienza operativa del Corpo, sono le seguenti:

- **lavori edilizi idonei a conferire il diritto alla detrazione** (e, conseguentemente, la facoltà di cessione del credito) **non avviati**;
- **crediti oggetto di plurime cessioni "a catena"** che coinvolgono imprese con la medesima sede e/o con gli stessi legali rappresentanti, costituite in un breve arco temporale o che hanno ripreso ad operare dopo un periodo di inattività o con un codice Ateco diverso, i cui soci o amministratori sono nullatenenti, irreperibili e/o gravati da precedenti penali.

Tali ripetute cessioni sono preordinate ad ostacolare i controlli e l'accertamento delle responsabilità dei soggetti coinvolti, rendendo, al contempo, difficoltosa per chi acquista il credito in buona fede e, in particolare, per gli istituti di credito l'effettuazione di una corretta *due diligence* sui profili soggettivi e oggettivi delle operazioni;

- immobili sui quali sarebbero stati eseguiti gli interventi agevolati non riconducibili ai beneficiari originari delle detrazioni (primi cedenti);
- lavori edilizi incompatibili con le dimensioni imprenditoriali dei soggetti che li avrebbero effettuati e che acquistano la titolarità dei crediti con lo "sconto in fattura";
- provviste ottenute con la monetizzazione dei crediti trasferite all'estero o reinvestite in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative.

Per fornire una risposta doverosa agli illeciti in esame, la Guardia di Finanza adotta, come di consueto, un **approccio mirato e selettivo**, al fine di garantire la corretta destinazione delle ingenti risorse pubbliche stanziate ed evitare l'inquinamento del sistema economico-finanziario con capitali di provenienza illecita.

A tal fine, vengono valorizzate sia le analisi di rischio eseguite anche congiuntamente all'Agenzia delle entrate, sia l'attività di *intelligence* propria di una forza di polizia economico-finanziaria, in funzione di approfondimenti investigativi di natura finanziaria e patrimoniale che mirano ad assicurare il recupero delle somme indebitamente sottratte.

Le indagini svolte hanno portato finora all'esecuzione di **sequestri preventivi per oltre 2,3 miliardi di euro**.

Vengono di seguito descritte alcune recenti **operazioni di servizio**:

- **sequestri preventivi eseguiti in date 19 novembre 2021 e 23 dicembre 2021 dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di Roma**, per un importo complessivo di oltre 1,3 miliardi di euro, a seguito di indagini di polizia giudiziaria scaturite da analisi di rischio dell'Agenzia delle entrate e delegate al Corpo dalla locale Procura della Repubblica.

Il sequestro del 19 novembre u.s. ha riguardato una società con sede a Roma, ma operante in tutta Italia, che si proponeva in rete come soggetto giuridico capace di far conseguire alla clientela “liquidità mediante lo smobilizzo immediato di crediti di imposta”.

Tale società ha acquistato crediti inesistenti (“bonus locazioni” e “bonus centri storici”) per un valore nominale di oltre 110 milioni di euro da una moltitudine di soggetti privi di consistenza imprenditoriale e che, comunque, non avevano i requisiti per beneficiare delle menzionate agevolazioni.

L’Autorità Giudiziaria ha disposto il sequestro dell’intero ammontare dei crediti di cui la citata società era titolare o che aveva già ceduto, nonché delle quote societarie, del patrimonio aziendale e del sito *internet* attraverso cui la stessa promuoveva la propria attività.

I sequestri del 23 dicembre u.s. hanno riguardato sistemi di frode che hanno portato alla creazione di crediti inesistenti (“bonus facciate”, “bonus ristrutturazioni” ed “ecobonus”) per un importo complessivo di oltre 1,2 miliardi di euro, attraverso persone fisiche con un profilo reddituale nullo o esiguo e imprese neo-costituite ovvero aventi dimensioni ed attività modeste o in perdita.

In particolare, è emerso che due società immobiliari proprietarie di immobili con un basso valore catastale (es. stalle) hanno emesso fatture reciproche per diversi milioni di euro al fine di generare crediti fittizi.

Da qui è iniziato un vorticoso flusso di cessioni, che ha coinvolto società satellite (alcune delle quali neo-costituite) e persone fisiche (talvolta interi nuclei familiari) che, pur a fronte di un profilo reddituale nullo o modesto, hanno acquistato e poi ceduto crediti per importi di rilevante entità al solo fine di allungare la “catena”, ostacolare i controlli e vanificare l’azione di recupero dei profitti illeciti;

- **sequestro preventivo eseguito in data 13 gennaio 2022 dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di Napoli per circa 110 milioni di euro di crediti fittizi a seguito di indagini di polizia giudiziaria scaturite da analisi di rischio dell’Agenzia delle entrate e delegate al Corpo dalla Procura della Repubblica del capoluogo campano.**

L’indagine ha interessato un consorzio che si è proposto, attraverso una rete di procacciatori, quale *general contractor*, per l’esecuzione di lavori a favore di soggetti privati situati sull’intero territorio nazionale.

Ai privati cittadini interessati venivano fatti sottoscrivere contratti per “appalto lavori con cessione del credito d’imposta”, per poi interrompere, subito dopo, i rapporti o eseguire solo attività di carattere burocratico.

Ricevuti i contratti, il consorzio emetteva fatture nei confronti dei privati attestanti uno stato di avanzamento lavori per una percentuale non inferiore al 30% (percentuale minima richiesta per la cessione del credito d’imposta).

Alcuni privati committenti, anche a seguito di richieste di informazioni da parte dei Reparti del Corpo, hanno riscontrato nel loro “cassetto fiscale” la presenza di fatture ricevute a fronte di lavori mai eseguiti, cui erano correlate cessioni di crediti (“superbonus”) a favore del consorzio, precedute dalla comunicazione dei commercialisti che hanno apposto il visto di conformità.

Il consorzio ha così accumulato oltre 109 milioni di euro di crediti inesistenti, poi ceduti agli intermediari finanziari per oltre 83 milioni di euro;

- **sequestro preventivo eseguito in data 1° febbraio 2022 dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di Perugia per oltre 103 milioni di euro a seguito di indagini di iniziativa.**

L'attività trae origine da un'analisi di rischio svolta attraverso le banche dati in uso al Corpo, che ha consentito di individuare una frode in materia di crediti d'imposta ("bonus facciate", "bonus recupero patrimonio edilizio" e "bonus locazioni") da parte di una società operante nel commercio di autoveicoli.

Gli approfondimenti svolti, corroborati da mirati sopralluoghi, hanno consentito di acquisire un quadro gravemente indiziario sull'inesistenza dei crediti, attesa la mancata esecuzione, in tutto o in parte, dei lavori e la fittizietà dei contratti di affitto sottoscritti;

- **sequestro preventivo eseguito in data 31 gennaio 2022 dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di Rimini per 378 milioni di euro con contestuale esecuzione di 35 misure cautelari personali e di 23 misure interdittive (di cui 20 all'esercizio di impresa e 3 all'esercizio della professione) nei confronti di soggetti appartenenti ad un articolato sodalizio criminale con base operativa a Rimini ma ramificato in tutto il territorio nazionale, che ha creato e commercializzato falsi crediti di imposta per 440 milioni di euro.**

L'attività, originata da una parallela indagine per reati fallimentari, ha portato alla luce un sistema di frode così articolato:

- reperimento, tramite professionisti compiacenti, di società attive in grave difficoltà economica o ormai decotte;
- sostituzione del rappresentante di diritto di tali società con un prestanome, da cui ottenere le credenziali per inserire le comunicazioni di cessioni crediti nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate;
- inserimento delle comunicazioni dichiarando di aver pagato canoni di locazione superiori agli effettivi (anche di 260.000 volte) o effettuato lavori edili mai iniziati, così da generare crediti di imposta inesistenti ("bonus locazioni", "sismabonus" e "bonus facciate");
- cessione dei crediti a società compiacenti e dopo il secondo passaggio a società terze inconsapevoli, così da rendere più difficile la ricostruzione.

Le indagini hanno consentito, altresì, di appurare che il profitto dei reati è stato reimpiegato in attività commerciali e immobiliari (attraverso il subentro nella gestione di ristoranti, l'acquisto di immobili e/o quote di partecipazioni societarie), monetizzato in contanti, convertito in cripto-valute, utilizzato per finanziare società all'estero (Cipro, Malta, Madeira) o investito in metalli preziosi (acquisto di lingotti d'oro).

Alla luce delle attività di analisi e investigative sopra descritte, **la Guardia di Finanza recepisce con favore ogni misura normativa che, perimetrando adeguatamente il numero delle cessioni e il profilo soggettivo dei cessionari, consenta di minimizzare il rischio di condotte di frode e di riciclaggio, in modo da rafforzare la tutela delle imprese oneste e la crescita economica del Paese.**